



STUDIO PIZZANO

COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE

www.studiopizzano.it

VALUTAZIONE CREDITI IN BILANCIO: DISCIPLINA CIVILISTICA, FISCALE E STRATEGIE OPERATIVE NELLA GESTIONE DELLE PERDITE

Pubblicato il 26 Giugno 2025 di Sabatino Pizzano



L'architettura normativa che governa la rappresentazione contabile dei crediti aziendali si articola su un complesso sistema di regole civilistiche e fiscali che richiedono un approccio metodologico rigoroso. La corretta **valutazione dei crediti** costituisce un aspetto nevralgico della redazione del bilancio d'esercizio, assumendo particolare rilevanza in contesti economici caratterizzati da elevata volatilità e incertezza sui recuperi. La disciplina codicistica, integrata dalle disposizioni del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, delinea un quadro normativo che necessita di continui approfondimenti interpretativi.

Stanco di leggere? Ascolta l'articolo in formato podcast.

<https://www.studiopizzano.it/wp-content/uploads/2025/06/Valutazione-crediti-in-bilancio.ogg>

Fondamenti normativi della rappresentazione creditizia

La rappresentazione contabile dei crediti trova il proprio fondamento negli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile, che impongono l'applicazione del principio di prudenza nella valutazione degli elementi dell'attivo patrimoniale. L'articolo 2426, primo comma, numero 8, stabilisce espressamente che i crediti devono essere iscritti secondo il **valore di presumibile realizzo**, introducendo un criterio valutativo che presuppone un'analisi prospettica delle concrete possibilità di recupero.

Il Documento OIC 15, emanato dall'Organismo Italiano di Contabilità, fornisce le linee guida interpretative per l'applicazione pratica del principio civilistico. In particolare, il paragrafo 28 specifica che la valutazione deve tenere conto non solamente della situazione del debitore al momento della chiusura dell'esercizio, ma anche degli eventi successivi che possano influenzare la recuperabilità del credito, purché tali eventi siano rappresentativi di condizioni esistenti alla data di bilancio.

La metodologia del costo ammortizzato, introdotta dal D.Lgs. 139/2015 in recepimento della Direttiva 2013/34/UE, rappresenta il criterio generale di valutazione per i crediti che comportano l'obbligo di attualizzazione dei flussi finanziari attesi. Tuttavia, l'articolo 2426, numero 8, prevede una deroga per i crediti con scadenza inferiore a dodici mesi, per i quali è consentita la valutazione al valore nominale quando gli effetti dell'attualizzazione risultano irrilevanti.

Architettura del sistema di svalutazione creditizia

Il **fondo svalutazione crediti** costituisce lo strumento tecnico-contabile mediante il quale si attua il principio di prudenza nella rappresentazione del rischio di credito. La costituzione del fondo presuppone un'analisi dettagliata che deve considerare:

Elementi di valutazione oggettiva:

- La situazione economico-patrimoniale del debitore, desumibile dall'ultimo bilancio depositato o da informazioni finanziarie aggiornate
- L'esistenza e la consistenza di garanzie reali (ipoteche, pegni) o personali (fidejussioni, avalli)
- Il decorso temporale dalla scadenza del credito e l'andamento dei rapporti commerciali
- Le iniziative di recupero già intraprese e i relativi esiti

Parametri di valutazione soggettiva:

- Il settore di attività del debitore e le relative dinamiche congiunturali
- La presenza di contenziosi pendenti o di procedure esecutive in corso
- L'affidabilità storica del debitore nei rapporti commerciali
- Le prospettive di continuità aziendale del soggetto debitore

La giurisprudenza di legittimità ha consolidato l'orientamento secondo cui la svalutazione deve basarsi su elementi concreti e specifici, non potendo derivare da mere congetture o da valutazioni generiche del rischio di settore. La Cassazione, con la sentenza n. 15432/2019, ha precisato che "la svalutazione dei crediti deve fondarsi su elementi oggettivi e documentabili che rendano ragionevolmente probabile l'inesigibilità totale o parziale del credito".

Disciplina fiscale delle perdite su crediti: articolo 101 TUIR

La disciplina tributaria delle **perdite su crediti** è regolata dall'articolo 101 del TUIR, che delinea un sistema articolato di condizioni per la deducibilità fiscale. Il comma 1 stabilisce che le perdite su crediti sono deducibili nel limite dello 0,50% del valore nominale dei crediti risultanti in bilancio alla fine dell'esercizio, indipendentemente dall'effettiva svalutazione operata in sede civilistica.

Meccanismo della franchigia forfettaria: La deduzione forfettaria opera automaticamente, senza necessità di specifiche valutazioni sulla solvibilità dei debitori. Questo meccanismo, introdotto con la riforma del 2003, mira a semplificare gli adempimenti delle imprese, consentendo la deduzione di una quota fisiologica di inesigibili senza oneri probatori.

Regime delle perdite su crediti di modesta entità: L'articolo 101, comma 5, del TUIR prevede la deducibilità integrale delle perdite su crediti di ammontare non superiore a 5.000 euro per ciascun credito. La soglia si applica al singolo rapporto creditorio e non al totale delle perdite dell'esercizio. La norma richiede che la perdita sia "certa nella sua esistenza e determinata nel suo ammontare", requisiti che si considerano soddisfatti quando:

- Il credito è rimasto insoluto per oltre sei mesi dalla scadenza
- Sono stati compiuti atti di recupero senza esito positivo
- Non esistono garanzie escutibili

Perdite su crediti di rilevante ammontare: Per i crediti superiori a 5.000 euro, la deducibilità presuppone il soddisfacimento di elementi "certi e precisi". La Circolare n. 12/E del 2008 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tali elementi sussistono in presenza di:

- Procedure concorsuali a carico del debitore
- Cancellazione del credito dal bilancio a seguito di rinuncia
- Decorso di oltre diciotto mesi dalla scadenza con esito negativo delle azioni di recupero

Procedure concorsuali e impatti sulla valutazione creditizia

L'apertura di **procedure concorsuali** a carico del debitore introduce elementi di particolare complessità nella valutazione creditizia. La disciplina civilistica e quella fiscale non sempre convergono nei criteri di timing per la rilevazione delle perdite.

Fase pre-concorsuale e valutazione prudenziale: L'apertura della procedura concorsuale non determina automaticamente la cancellazione del credito dal bilancio. Il principio di continuità aziendale e quello di prudenza impongono una valutazione graduale che tenga conto dell'evolversi della procedura. Nella prassi applicativa si osserva come sia opportuno procedere a svalutazioni progressive, basate sulle informazioni disponibili circa l'attivo del debitore e le prospettive di soddisfacimento dei creditori.

Formazione dello stato passivo: Il momento cruciale è rappresentato dalla definitiva formazione del quadro delle passività. Solo a questo stadio sussistono gli elementi di certezza necessari per quantificare l'effettiva perdita. L'articolo 96 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza stabilisce i criteri per l'ammissione dei crediti al passivo, distinguendo tra crediti privilegiati e chirografari.

Concordati preventivi e accordi di ristrutturazione: Gli strumenti di regolazione della crisi introdotti dal Codice della Crisi presentano profili specifici di valutazione. L'omologa dell'accordo di ristrutturazione o l'approvazione del concordato determinano la cristallizzazione delle condizioni di soddisfacimento dei creditori. In questa fase occorre distinguere tra:

- Crediti oggetto di decurtazione secondo i termini dell'accordo
- Crediti estranei alla procedura
- Crediti assistiti da cause legittime di prelazione

Aspetti operativi e criticità applicative nella valutazione creditizia

La gestione operativa della **valutazione dei crediti** presenta profili di complessità che richiedono un approccio sistematico e documentato. L'esperienza applicativa evidenzia alcune criticità ricorrenti che meritano specifica attenzione.

Coerenza tra valutazione civilistica e fiscale: La necessità di mantenere coerenza tra rappresentazione contabile e deducibilità fiscale rappresenta uno degli aspetti più delicati della gestione creditizia. Le norme tributarie, imponendo limiti quantitativi e requisiti probatori specifici, possono determinare divergenze con la valutazione civilistica basata sul principio di prudenza. In tali casi, la prassi consolidata prevede la costituzione di fondi rischi e oneri per sterilizzare gli effetti delle differenze temporanee.

Documentazione delle valutazioni: L'onere probatorio relativo alla congruità delle svalutazioni impone la predisposizione di un'adeguata documentazione di supporto. Le best practices aziendali prevedono la costituzione di fascicoli per singola posizione creditizia contenenti:

- Analisi della situazione economico-finanziaria del debitore
- Cronistoria del rapporto commerciale
- Documentazione delle azioni di recupero intraprese
- Valutazione delle garanzie esistenti
- Verbali delle decisioni assunte dagli organi aziendali

Monitoraggio continuo e aggiornamento delle valutazioni: La dinamicità delle situazioni creditizie richiede un sistema di monitoraggio continuo che consenta l'aggiornamento tempestivo delle valutazioni. Nella prassi professionale si sta affermando l'utilizzo di sistemi informatici dedicati che consentono:

- Classificazione automatica dei crediti per fasce di scaduto
- Calcolo di scoring interni basati su parametri oggettivi
- Generazione di reportistica per il controllo di gestione
- Integrazione con le procedure di recupero crediti

www.studiopizzano.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA